



# COMUNE DI AMBIVERE (BG)

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23.11.2023**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.**

### **ART. 1**

**(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)**

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato al Settore AAGG- servizio demografico, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

### **ART. 2**

**(Presentazione dell'istanza)**

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata al Responsabile del Settore Affari Generali di questo Comune, individuato quale Responsabile del Procedimento

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione in originale di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

### **ART. 3**

**(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)**

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel territorio comunale di Ambivere.

### **ART. 4**

**(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)**

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis effettua una preliminare valutazione circa l'ammissibilità dell'istanza. In particolare, verifica che il richiedente sia residente nel Comune di Ambivere e che l'istanza sia corredata da tutta la documentazione prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991; in tal caso trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

## **ART. 5**

### **(Termine di conclusione del procedimento)**

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ART. 6**

### **(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)**

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

## **ART. 7**

### **(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)**

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto a presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

## **ART. 8**

### **(Adozione del provvedimento)**

In caso di accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991, il provvedimento finale è adottato dal Sindaco.

L'atto di nascita dell'interessato è trascritto nei Registri di Nascita del Comune di Ambivere.

